

## PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

tra

PROVINCIA DI BENEVENTO  
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI  
FENEAL UIL  
FILCA CISL  
FILLEA CIGL

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di gennaio, alle ore dodici, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento, sede della Provincia di Benevento si sono riuniti i signori:

- Aniello Cimitile, nella qualità di presidente della Provincia di Benevento, d'ora innanzi per brevità indicata come: Provincia;
  - Silvano Capossela, nella qualità di presidente della Associazione nazionale costruttori edili di Benevento, d'ora innanzi per brevità indicata come: ANCE;
  - Andrea Lanzetta, nella qualità di segretario territoriale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno di Benevento della Unione Italiana del Lavoro, d'ora innanzi per brevità indicata come: FENEAL - UIL;
  - Antonio D'Agostino, nella qualità di segretario territoriale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, d'ora innanzi per brevità indicata come: FILCA CISL;
  - Antonio Mesisca, nella qualità di segretario territoriale della Federazione Italiana Lavorazioni Legno Edili e Affini della Confederazione Generale Italiana del lavoro, d'ora innanzi per brevità indicata come FILLEA - CGIL;
- tutti quanti i Soggetti predetti, nella qualità, saranno d'ora innanzi per brevità collettivamente definiti come: "parti";

**concordano**

su quanto segue:

### Art. 1: OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Le parti intendono definire percorsi comuni e soluzioni condivise in materia di appalti di lavori pubblici al fine di:

- ✓ arginare il fenomeno del lavoro nero;
- ✓ promuovere l'adozione di misure di sicurezza nei cantieri edili;
- ✓ impedire l'accesso al mercato degli appalti di tutte le imprese collegate ad organizzazioni malavitose;

Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori pubblici  
Provincia Benevento - ANCE - FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

✓ salvaguardare e favorire l'occupazione nella provincia di Benevento.  
Il presente protocollo richiama integralmente il rispetto di tutte le norme in materia di appalti pubblici, di occupazione e di sicurezza sul lavoro attualmente in vigore.  
La Provincia di Benevento al fine di dare effettiva applicazione per quanto di competenza, al presente protocollo, si impegna a richiamare quest'ultimo nei propri bandi di gara.  
Le parti, inoltre si impegnano a trasferire il presente accordo alla Prefettura al fine di consentire la diffusione dello stesso in tutte le stazioni appaltanti del territorio e la sua adesione.

#### Art. 2: PROBLEMATICHE

Le parti concordano sulla necessità di arginare il fenomeno dell'aggiudicazione delle gare con ribassi eccessivi perché:

- ✓ non garantiscono la concorrenza in quanto pongono le imprese serie nella impossibilità di concorrere;
- ✓ espongono i lavoratori a maggiori rischi, a causa della difficoltà di rispettare le norme in materia contributiva ed assicurativa oltre che le norme in materia di sicurezza;
- ✓ creano un danno alla stessa amministrazione pubblica che vede allungarsi i tempi di consegna e lievitare i costi in corso d'opera;
- ✓ provocano disagi all'intera collettività per la scarsa qualità dell'opera eseguita;
- ✓ facilitano la presenza sul territorio di imprese collegate alla criminalità organizzata.

#### Art. 3: BANDI DI GARA

Le parti ritengono che un attento studio dell'oggetto dell'appalto ed una oculata predisposizione degli atti di gara possano consentire di arginare tali problematiche, agevolando l'instaurarsi di un corretto rapporto tra stazione appaltante ed imprese (offerenti ed aggiudicatrici).

A tal fine la stazione appaltante si impegna a valutare con attenzione, rispettando pedissequamente i dettami normativi, la procedura più idonea per la scelta del contraente, ivi comprese le procedure ristrette e la trattativa privata e ad effettuare la scelta del criterio di aggiudicazione (tra il massimo ribasso e l'offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base delle effettive caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, in particolare, per lavori di realizzazione complessa sarà privilegiato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza con proprie determinazioni n. 5/2008 e n. 4/2009. Il bando di gara, che opera come *lex specialis* tra le parti, rappresenta lo strumento principale attraverso il quale promuovere gli obiettivi del presente protocollo.

Esso, strutturato in conformità alle normative vigenti, può "scoraggiare" offerte azzardate e favorire offerte serie e al contempo convenienti per la Provincia.

2

Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori pubblici  
Provincia Benevento - ANCE - FENAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

Tutto quanto premesso, le parti condividono i seguenti accorgimenti che la Provincia si impegnerà a richiamare nei propri bandi di gara:

a): Verifica delle Offerte Anomale

La Provincia richiederà all'impresa offerente, sin dalla presentazione, una preventiva dichiarazione in relazione alle condizioni di vantaggio competitivo che le consentono delle economie sui principali elementi costitutivi dell'offerta.

In tal modo le imprese saranno stimolate ad approfondire il bando sin dalla presentazione dell'offerta e saranno poste in condizione di anticipare le richieste della stazione appaltante, con un notevole risparmio di tempo.

Sempre al fine di accelerare i tempi di verifica in contraddittorio delle offerte, la Provincia procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta (art. 88 del decreto legislativo n. 103/06 come modificato dalla legge n. 102/09).

Tale verifica sarà, comunque, effettuata con scrupolosità in attuazione di quanto indicato dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs.103/06.

b): Prezzari ed esame degli Elaborati Progettuali

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'appalto, la Provincia si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e più volte ribadito dalla giurisprudenza, a porre a base di gara progetti redatti sulla base di prezzari aggiornati ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lvo n. 163/2006.

La Provincia favorisce la presa visione degli elaborati progettuali, inserendo nei bandi accorgimenti che semplifichino l'accesso agli stessi da parte delle imprese partecipanti.

c): Rispetto della Legalità

La Provincia richiamerà in tutti i bandi dalla stessa emanati, il Protocollo di Legalità siglato con la Prefettura, che forma parte integrante della presente intesa ed il Patto Antiracket siglato tra Comando Provinciale dei Carabinieri ed ANCE Benevento.

L'accettazione da parte dell'impresa delle condizioni inserite nei documenti menzionati è prevista a pena di esclusione.

d): Tutela dei Lavoratori

La stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalle normative attualmente vigenti richiederà la regolarità contributiva delle imprese attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile, in tutte le fasi del procedimento di gara previste dalla legge.

La Provincia, attraverso il direttore dei lavori da essa nominato, si impegna ad effettuare verifiche e controlli sulla regolarità della manodopera impiegata in osservanza alle leggi che regolano il mercato del lavoro; l'applicazione delle norme dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Territoriali con particolare attenzione ai versamenti agli enti Previdenziali e alla Cassa Edile della Provincia di Benevento.

In particolare, per quanto riguarda la verifica delle ore lavorate, l'impresa dovrà esibire certificazione di correttezza contributiva rilasciata dalla Cassa Edile della

Provincia di Benevento e contenente i nominativi degli operai addetti e le rispettive ore lavorate, ciò vale anche per le imprese subappaltatrici, in particolare per queste ultime, è previsto che, in uno alla richiesta di sub-appalto, deve essere presentato l'elenco dei nominativi delle maestranze da impiegare.

La stazione appaltante, attraverso esplicita previsione inserita nel bando di gara, esaminerà i documenti relativi alla congruità della manodopera sia in relazione al rispetto dei Contratti Collettivi che al numero di addetti da impiegare per il lavoro da svolgere.

e): Sicurezza

La stazione appaltante richiederà, a pena di esclusione, nei bandi di gara l'osservanza di tutte le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza.

Si impegnerà, inoltre, a verificare l'effettiva osservanza delle norme stesse in tutte le fasi del procedimento di gara, ed in particolare nella fase di esecuzione dell'opera.

f): Premialità

Al fine di contribuire alla diffusione di una certa "moralizzazione del settore" la stazione appaltante favorirà l'inserimento nei bandi di gara di elementi premiali per imprese cosiddette etiche.

In particolare, verranno valutate norme premiali

- per le imprese che aderiscono al Codice di Condotta promosso dal Comitato Paritetico Territoriale di Benevento;

- per quelle imprese che dimostrino di operare in conformità delle norme in materia ambientale, nonché

- per tutte quelle imprese che presentino regolare certificazione rilasciata da Centri di Formazione Maestranze Edili autorizzati, con la quale dimostri di aver provveduto all'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

g): Occupazione

Le parti convengono che nel caso in cui l'impresa appaltante, all'atto dell'affidamento dei lavori in aggiunta al proprio organico aziendale risultante dal libro unico regolarmente prodotto, debba ricorrere a nuove assunzioni dirette, dovrà utilizzare manodopera locale nella misura di almeno il **25% delle nuove** unità da assumere. La clausola di cui sopra vale anche per le lavorazioni poste in essere a mezzo di ogni tipologia di subcontratto (subappalti, noli, cottimi ecc.) stipulati dall'impresa.

#### Art. 4: COORDINAMENTO


Al fine di dare attuazione alla presente intesa la Provincia si farà promotrice della istituzione di un Tavolo Permanente di confronto composto da un rappresentante per ogni parte sottoscrittrice.

In particolare, il Tavolo sarà periodicamente convocato (e comunque almeno ogni due mesi) dalla Provincia per discutere in merito ai programmi di opere pubbliche, nonché nella fase di avvio dei più rilevanti appalti.

La Provincia si impegna a trasmettere alle parti sottoscrittrici che ne facciano richiesta, tutta la documentazione relativa alla programmazione degli interventi, nonché gli atti relativi a tutta la procedura di gara.  
Benevento, li 22 gennaio 2010

Letto, confermato e sottoscritto,


-Aniello Cimilite, presidente della Provincia di Benevento



-Silvano Capossela, presidente Associazione nazionale costruttori edili di Benevento




-Andrea Lanzetta, nella qualità di segretario territoriale di FENEAL UIL



-Antonio D'Agostino, nella qualità di segretario territoriale di FILCA CISL



-Antonio Mesisca, nella qualità di segretario territoriale di FILLEA- CGIL





UNIONE EUROPEA



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE




REGIONE CAMPANIA



Provincia di Benevento

**INAIL**  
DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

# CODICE DI CONDOTTA



PATTO FORMATIVO LOCALE  
COSTRUZIONI  
SANNIO



#### **Comitato di attuazione**

Cristina Piergentili, Alessandro Lepidini – *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*; Franco Frigo, Massimiliano Franceschetti – *ISFOL*; Antonio Poziello – *Assessorato Lavoro e Formazione Regione Campania*; Gianfranco De Luca – *CPT Benevento*

#### **Responsabile del progetto e coordinamento scientifico**

Giuseppe Mauriello

#### **Gruppo di lavoro**

Vincenzo Loffredo – *CTE direzione regionale INAIL Campania*; Pietro Vasaturo – *Dirigente servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro ASL BN 1*; Vincenzo Iele – *Capo unità operativa vigilanza tecnica 2 DPL Benevento*; Angelo Mazza – *Capo servizi ispezione lavoro DPL Benevento*; Giovanni Carbone – *Coordinatore sicurezza cantieri TAV - IRIS s.c.a.r.l.*; Francesco Cusano, Antonio Leone, Angelo Nuzzolo – *Tecnici CPT Benevento*; Rocco Cirocco – *Gruppo lavoro PFL*

#### **Si ringraziano**

Vera Marincioni – *Direttore Generale per le Politiche, per l'Orientamento e per la Formazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*; Francesco Girardi – *Coordinatore Area Formazione Istruzione e Lavoro Regione Campania*; Romeo Melillo – *Dirigente staff Lavori Pubblici Regione Campania*; Luigi Matarese – *Direttore INAIL Campania*; Bruno De Stefano – *Direttore generale ASL BN1*; Nicola Agosta – *Direttore DPL Benevento*

## PREFAZIONE

Il comparto edile è il settore industriale a più alta incidenza di infortuni, spesso mortali. Ciò è dovuto ad alcune caratteristiche specifiche che ne influenzano in modo sostanziale la pianificazione e la gestione della sicurezza:

- produzione per prototipi;
- estrema e continua mutevolezza della forma del prodotto, della tecnologia, della organizzazione per ogni cantiere;
- contesti operativi sempre diversi;
- presenza nel cantiere di più soggetti produttivi;
- estrema frammentazione del settore costituito essenzialmente da imprese a bassa strutturazione.

In sintesi il cantiere non si caratterizza per la complessità tecnologica ma per la notevole complessità organizzativa.

Il cantiere è un luogo di lavoro temporaneo, continuamente diverso. Nel cantiere nasce e si realizza una nuova opera, in esso si eseguono interventi di manutenzione, restauro, adeguamenti, dotazioni impiantistiche, ecc. L'insufficiente organizzazione delle imprese e dei luoghi di lavoro è una delle cause principali degli infortuni.

Il mondo delle costruzioni, dalle strutture alle tamponature, dalle componenti meccaniche, elettriche e tecnologiche alle finiture più varie, confluisce alla fine nella costruzione di un'opera.

L'ampio ricorso al subappalto e al cottimo, la presenza contemporanea di diverse imprese nel cantiere, la forte incidenza del lavoro irregolare e della manodopera straniera, la scarsa qualificazione della forza lavoro e la sua insufficiente formazione risultano essere elementi caratterizzanti. Per questo è necessario adottare strumenti efficaci in grado di elevare la qualità dei cantieri, i livelli di sicurezza dei lavoratori, il loro livello formativo, la regolarità contributiva.

Bisogna evitare comportamenti irresponsabili da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, attraverso una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità sociali verso tutti i soggetti coinvolti nelle attività di business.

In molte imprese si tende a dare poca rilevanza alla programmazione ed alle attività di prevenzione degli infortuni, al controllo e alla verifica della qualità dei processi produttivi. In questo contesto si inserisce la Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)<sup>1</sup> vista come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

L'idea di responsabilità sociale ha cominciato a diffondersi in Europa negli anni ottanta, ma solo di recente essa è stata recepita nell'ambito delle normative europee. Grazie alla diffusione volontaria di pratiche socialmente responsabili crea le basi per una concorrenza leale, sviluppa un sistema di tutela sociale efficiente e moderno, promuove un dialogo tra le parti interessate per garantire maggiore benessere delle generazioni presenti e future.

*Essere socialmente responsabili significa andare oltre gli obblighi giuridici per valorizzare il capitale umano e l'ambiente produttivo. Serve infine ad incentivare le imprese "migliori" in riferimento alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla trasparenza ed alla correttezza dei comportamenti nei confronti degli interlocutori pubblici e privati.*

<sup>1</sup> Corporate Social Responsibility

## IL CODICE DI CONDOTTA

La volontà da parte delle imprese di realizzare la CSR, si manifesta attraverso il ricorso a particolari strumenti: certificazione etica, bilancio sociale, codice etico o di condotta. Questi strumenti tendono a promuovere criteri standard di comportamento sempre più precisi. E' fondamentale che l'adozione pratica sia corretta e caratterizzata da fasi continue di verifica.

Le parti firmatarie del presente accordo individuano nel codice di condotta allegato il sistema di valori e di regole ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; rappresenta, inoltre, uno dei principali strumenti di implementazione della Responsabilità Sociale d'Impresa. Il Codice di condotta risponde alle indicazioni previste dall'INAIL, in particolare alle misure previste dall'art. 24 – D.M. 12/12/2000 - Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi. *Le imprese che adottano il codice di condotta hanno diritto ad una riduzione del premio INAIL pari al 10%.*

L'adozione del Codice di condotta, finalizzata a prevenire comportamenti irresponsabili da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dell'organizzazione aziendale e degli stakeholders coinvolti.

E' un documento elaborato su basi volontarie che esprime gli impegni che le aziende assumono verso gli interlocutori interni ed esterni su alcuni aspetti fondamentali inerenti la qualità del lavoro, la tutela della salute, dell'ambiente, della persona. In sostanza esso orienta il comportamento dell'impresa.

Il Codice di condotta non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

## BOLLINO DI QUALITA'

Per la completa applicazione del Codice di condotta è necessario attuare un sistema di gestione in grado di verificare il rispetto dei requisiti definiti. I soggetti aderenti all'iniziativa hanno deciso di dotarsi di un percorso operativo condiviso.

L'asse su cui si muove il Codice di condotta è formato da tre elementi basilari. Le imprese che lo adottano hanno l'obbligo di:

- rispettare i criteri minimi del Cantiere Etico stabiliti dal Patto Formativo Locale Costruzioni Sannio;
- avviare a formazione la manodopera utilizzata per qualificare le sue competenze e valorizzare le risorse umane;
- rispettare la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali.

Alle imprese che rispettano il Codice di condotta viene rilasciato un "bollino di qualità". Esse devono accettare un percorso di verifica così strutturato:

- è compito delle imprese comunicare al CPT l'apertura di un cantiere. L'ente paritetico entro 15 giorni dalla comunicazione, verifica l'adeguatezza delle norme in materia di sicurezza;
- le imprese devono sottoporsi ad una verifica trimestrale della sicurezza e della correttezza previdenziale;
- la formazione professionale dei lavoratori deve avere cadenza triennale e deve essere progettata di intesa con il CEFME di Benevento e con gli enti bilaterali;
- deve essere discussa periodicamente la Dichiarazione Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i rappresentanti territoriali dei lavoratori (RLST) almeno una volta l'anno o ad ogni apertura di cantiere.

Il CPT di Benevento si impegna a trasferire all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro e all'ASL ogni mese l'elenco delle imprese che conseguono tale riconoscimento.

## SCHEMA TIPO DEL CODICE DI CONDOTTA

L'impresa adotta il Codice di condotta così come stipulato tra l'Associazione dei Costruttori (ANCE), le Organizzazioni sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, l'ASL, la Provincia di Benevento, la Direzione provinciale del Lavoro (DPL), il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Benevento, la Direzione regionale dell'Inail, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania, l'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Campania<sup>2</sup>.

L'Impresa rispetta i seguenti principi etici:

### LAVORO

- Non impiega lavoratori in nero né persone di età inferiore ai 16 anni. Garantisce ai lavoratori effettive condizioni di apprendimento e di crescita, nonché idonee condizioni di salute, sicurezza e di formazione in merito.
- Non impiega personale non volontario o che subisce restrizioni non legali nella propria libertà di recedere l'impegno lavorativo (sequestro dei documenti, stipendi non erogati e conservati come cauzioni).
- Tratta tutti i lavoratori con dignità e rispetto, escludendo rigorosamente l'impiego di ogni tipo di pratica disciplinare.
- Garantisce ai propri lavoratori una retribuzione conforme alla normativa vigente.
- L'orario di lavoro non supera le ore settimanali stabilite dalla legge e lo straordinario, quando necessario, è ricompensato secondo la normativa contrattuale vigente.
- Impiega i lavoratori in base alle loro abilità lavorative, evitando ogni genere di discriminazione: non vengono effettuati trattamenti differenziati nei confronti di persone di diversa religione, razza, credo politico o spirituale.
- Garantisce ai lavoratori la libertà di associarsi, se lo desiderano, e di poter contrattare pubblicamente e secondo la legge, senza paura di interferenze o restrizioni.

<sup>2</sup> vedi accordo allegato

#### AMBIENTE

- Garantisce il pieno rispetto della normativa ambientale. In particolare è attenta al risparmio energetico e all'uso, ove possibile, di energia prodotta da fonti alternative.
- Il materiale di scarto e i rifiuti prodotti nei luoghi di lavoro sono smaltiti e differenziati secondo la vigente normativa.
- Garantisce ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguati e strumenti di controllo e protezione da materiali e situazioni a rischio, conformemente alle normative vigenti in materia.

#### ATTREZZATURE

- Le attrezzature e i macchinari che questa impresa impiega per svolgere il proprio lavoro rispettano la normativa vigente.

#### L'IMPRESA SI IMPEGNA A:

- rispettare i criteri minimi del Cantiere Etico stabiliti dal Patto Formativo Locale Costruzioni Sannio;
- comunicare immediatamente al CPT l'apertura di un cantiere; l'ente paritetico verifica, entro 15 giorni dalla comunicazione, l'adeguatezza delle norme in materia di sicurezza;
- sottoporsi ad una verifica trimestrale della sicurezza e della correttezza previdenziale;
- progettare, con cadenza triennale, la formazione professionale dei lavoratori d'intesa con il CEFME di Benevento e con gli enti bilaterali;
- progettare, con cadenza triennale o secondo le indicazioni di legge, la formazione per la sicurezza dei lavoratori d'intesa con il CPT di Benevento;
- discutere periodicamente la Dichiarazione Valutazione del Rischio (DVR) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i rappresentanti territoriali dei lavoratori (RLST) almeno una volta l'anno o ad ogni apertura di cantiere.

ACCORDO



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
CODICE DI CONDOTTA PER LE IMPRESE EDILI



In data 23 gennaio 2008 presso la Provincia di Benevento, si sono incontrati:

- l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Campania;
- l'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Campania;
- il Presidente della Provincia di Benevento;
- il Direttore regionale dell' INAIL Campania;
- il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro;
- il Direttore Generale dell'ASL Benevento 1;
- il Presidente dell'ANCE di Benevento;
- i Segretari generali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL di Benevento;
- il Presidente del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Benevento.

PREMESSO

- che le parti concordano sulla necessità di adottare strumenti efficaci in grado di elevare la qualità dei cantieri, i livelli di sicurezza dei lavoratori, il loro livello formativo e la regolarità contributiva;
- che nell'ambito del Patto Formativo Locale delle Costruzioni Sannio si è proceduto ad elaborare un **Codice di condotta** per le imprese edili della provincia di Benevento;
- che il **Codice di condotta** impegna le imprese a rispettare i criteri minimi del Cantiere etico stabiliti dal Patto Formativo Locale nel settore delle Costruzioni, ad avviare a formazione la manodopera utilizzata per qualificare le sue competenze e valorizzare le risorse umane e a rispettare la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
- che il **Codice di condotta** è un documento elaborato su basi volontarie e non sostituisce le leggi vigenti e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

le parti sottoscrivono il presente protocollo di intesa per l'adozione del **Codice di condotta** delle imprese edili della provincia di Benevento, che si allega e forma parte integrante del presente accordo.

**Vincenzo De Luca**  
Assessore Lavori Pubblici Regione Campania

**Corrado Gabriele**  
Assessore Lavoro e Formazione Regione Campania

**Carmine Nardone**  
Presidente della Provincia di Benevento

**Luigi Matarese**  
Direttore regionale INAIL Campania

**Nicola Agosta**  
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro

**Bruno De Stefano**  
Direttore Generale ASL di Benevento 1

**Silvano Capossela**  
Presidente ANCE di Benevento

**Antonio Mesisca**  
FILLEA CGIL Benevento

**Antonio D'Agostino**  
FILCA CISL Benevento

**Andrea Lanzetta**  
FENEAL UIL Benevento

**Gianfranco De Luca**  
Presidente CPT di Benevento

PFL Costruzioni  
Via Maria Pacifico - 82100 BENEVENTO  
Tel. 0824.363811 - Fax 0824.63730  
www.pflsannio.it - info@pflsannio.it



APPUNTI

Il presente lavoro è stato sviluppato nell'ambito delle attività del Patto Formativo Locale (PFL) Costruzioni Sannio.

Il Patto Formativo Locale è un programma di sviluppo partecipato nel cui ambito gli attori pubblici e privati intervengono in chiave negoziata e coalizionale sui processi di valorizzazione delle risorse umane.

Il PFL Costruzioni Sannio scaturisce da un Protocollo di intesa stipulato, nel febbraio 2006, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Campania, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Benevento, il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Benevento, le Organizzazioni sindacali Fililea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL della provincia di Benevento.

Nella costruzione del partneriato hanno successivamente aderito la Direzione regionale dell'INAIL Campania, la Provincia di Benevento, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania.



valorizzare il **lavoro**  
far crescere l'**impresa**

**PFL Costruzioni**  
Via Maria Pacifico - 82100 BENEVENTO  
Tel. 0824.363811 - Fax 0824.63730  
[www.pflsannio.it](http://www.pflsannio.it) - [info@pflsannio.it](mailto:info@pflsannio.it)



**PATTO FORMATIVO LOCALE  
COSTRUZIONI  
SANNIO**



**ANCE**  
BENEVENTO





UNIONE EUROPEA



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



REGIONE CAMPANIA



Provincia di Benevento

**INAIL**  
DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

# CRITERI MINIMI DEL CANTIERE ETICO



PATTO FORMATIVO LOCALE  
COSTRUZIONI  
SANNIO



#### **Comitato di attuazione**

Cristina Piergentili, Alessandro Lepidini – *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*; Franco Frigo, Massimiliano Franceschetti – *ISFOL*; Antonio Poziello – *Assessorato Lavoro e Formazione Regione Campania*; Gianfranco De Luca – *CPT Benevento*

#### **Responsabile del progetto e coordinamento scientifico**

Giuseppe Mauriello

#### **Gruppo di lavoro**

Vincenzo Loffredo – *CTE direzione regionale INAIL Campania*; Pietro Vasaturo – *Dirigente servizio prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro ASL BN 1*; Vincenzo Iele – *Capo unità operativa vigilanza tecnica 2 DPL Benevento*; Angelo Mazza – *Capo servizi ispezione lavoro DPL Benevento*; Giovanni Carbone – *Coordinatore sicurezza cantieri TAV - IRIS s.c.a.r.l.*; Francesco Cusano, Antonio Leone, Angelo Nuzzolo – *Tecnici CPT Benevento*; Rocco Cirocco – *Gruppo lavoro PFL*

#### **Si ringraziano**

Vera Marincioni – *Direttore Generale per le Politiche, per l'Orientamento e per la Formazione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*; Francesco Girardi – *Coordinatore Area Formazione Istruzione e Lavoro Regione Campania*; Romeo Melillo – *Dirigente staff Lavori Pubblici Regione Campania*; Luigi Matarese – *Direttore INAIL Campania*; Bruno De Stefano – *Direttore generale ASL BN1*; Nicola Agosta – *Direttore DPL Benevento*

## INDICE

Prefazione	pag. 5
1 - Informazione e formazione	pag. 8
2 - Adempimenti del Committente	pag. 9
3 - Adempimenti del datore di lavoro	pag. 11
4 - Macchine	pag. 13
5 - Scavi	pag. 14
6 - Demolizioni	pag. 15
7- Impianto elettrico di terra	pag. 17
8 - Impianto elettrico di cantiere	pag. 19
9 - Scale e passerelle	pag. 20
10 - Ponteggi	pag. 21
11 - Rumore	pag. 22
12 - Vibrazioni	pag. 24
Definizioni	pag. 26
Accordo	pag. 27

## PREFAZIONE

Il Patto Formativo Locale (PFL) è un programma di sviluppo partecipato. Nasce da un protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Campania, il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Benevento, l'Associazione Costruttori (ANCE) di Benevento e le organizzazioni sindacali provinciali Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL. Successivamente hanno aderito la Direzione regionale dell'INAIL Campania e la Provincia di Benevento. L'ente capofila è il CPT.

Gli obiettivi del PFL sono: aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro; ridurre il lavoro nero e irregolare; innalzare il livello di qualificazione professionale.

Il PFL, già nella fase di definizione, si avvale dei contributi degli attori pubblici e privati e dei soggetti della filiera formativa; presuppone il coordinamento degli interventi e degli obiettivi, la concertazione tra i vari soggetti interessati che individuano la scelta dei mezzi più efficaci da utilizzare.

Il Patto Formativo Locale Costruzioni Sannio si pone l'obiettivo della riqualificazione del settore avviando un percorso di valorizzazione delle risorse umane e del capitale sociale presente sul territorio.

Uno degli obiettivi del PFL Costruzioni Sannio è aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro e creare una nuova cultura che renda consapevoli tutti gli operatori dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

L'edilizia è il settore industriale a più alta incidenza di infortuni, spesso mortali. Le cause vanno rintracciate nella sua stessa struttura, per la presenza delle piccole e piccolissime imprese e, spesso, nella mancanza di una sostanziale pianificazione e gestione della sicurezza.

Il settore edile si caratterizza per produzione per prototipi, estrema e continua mutevolezza della forma del prodotto, della tecnologia, della organizzazione per ogni cantiere, realizzazione in contesti operativi sempre diversi, presenza nel cantiere di più soggetti produttivi, estrema frammentazione e per la presenza di imprese a bassa strutturazione. Nel cantiere non prevale la complessità tecnologica ma la notevole complessità organizzativa.

Per incidere sul fenomeno degli infortuni sono importanti due azioni contestuali: da un lato accompagnare le imprese che vogliono mettersi in regola verso livelli sempre maggiori di sicurezza attraverso la formazione e la consulenza tecnica; dall'altro intervenire per reprimere e bloccare quelle imprese impermeabili ad ogni tentativo di regolarizzazione alla normativa in materia di sicurezza.

Per questo una delle iniziative più significative individuate dal PFL Costruzioni è la definizione dei "criteri minimi del cantiere etico". Il cantiere etico vuole essere lo strumento per avviare un lavoro serio di prevenzione sugli aspetti della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'attenzione è rivolta soprattutto alle piccole imprese con un cambiamento di impostazione: si passa dalla sicurezza formale a quella sostanziale.

*Nel cantiere etico sono rispettati alcuni standard minimi per la sicurezza nei luoghi di lavoro; nello stesso tempo funziona come strumento di repressione per quelle imprese che lavorano senza alcun elemento di prevenzione e di valutazione dei rischi. Nei confronti di queste imprese bisogna adottare misure severe: sospendere le attività del cantiere e permetterne la riapertura solo dopo la realizzazione degli adempimenti necessari.*

I "criteri minimi del cantiere etico" sono il frutto dell'esperienza pluriennale dei dirigenti della Direzione provinciale del Lavoro, dell'ASL, dell'INAIL, del CPT della provincia di Benevento e dell'Inail Campania; della lunga e condivisa esperienza delle parti sociali, ANCE, Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, le quali da tempo hanno individuato nei CPT lo strumento per far crescere la cultura della sicurezza, condividendone e determinando, insieme, gli obiettivi e le diverse tappe per raggiungerli.

I "criteri minimi del cantiere etico", dunque, sono stati definiti con il lavoro sinergico di tutti gli enti di vigilanza. Un lavoro importante non solo per i risultati raggiunti, ma anche per il metodo partecipativo seguito. Il decreto Bersani-Damiano del luglio 2006 e la legge 123/07 offrono ulteriori opportunità. Lo stesso Ministero del lavoro ha individuato, insieme alla presenza del 20% di lavoratori irregolari, nella mancanza di formazione ed informazione ai fini della sicurezza, nella mancata consegna dei DPI e nelle



mancate visite mediche alcuni criteri per la sospensione dei cantieri. Il PFL Costruzioni Sannio ha approfondito tali indicazioni, le ha rese più stringenti, guardando ai maggiori rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Ci sembra un modo efficace e puntuale di rispondere al continuo stillicidio di infortuni gravi e mortali che continuamente avvengono sui cantieri.

Gli incidenti, secondo le statistiche sono causati soprattutto dai lavori in quota, dai lavori negli scavi e dai rischi di elettrolocazioni, dall'uso scorretto dei macchinari. È su questi elementi che è stata rivolta principalmente l'attenzione.

## 1 | INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro, prima dell'assunzione del lavoratore, è tenuto ad informarlo ed a formarlo, d'intesa con gli Organismi Paritetici (C.P.T.), in relazione alle mansioni che andrà a svolgere ed alle particolarità del luogo di lavoro.

Art. 21 D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici ai quali sarà esposto in relazione all'attività da svolgere, alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;
- i rischi connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

Art. 22 D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

## 2 ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

(o Responsabile dei Lavori)

Il Committente o, per suo conto, il Responsabile dei Lavori, hanno l'obbligo di porre in essere alcuni adempimenti preliminari all'inizio dei lavori. Sono di particolare rilevanza:

### NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 11 D.Lgs. 494/96

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'art. 3 comma 3 (cantieri in cui vi è la presenza anche non contemporanea di più imprese e lavori di durata pari a o superiore a 200 uomini/giorno; cantieri i cui i lavori comportano rischi particolari).
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in modo visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94.

Art. 2 D.Lgs. 494/96

Art. 3 D.Lgs. 494/96

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle

operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94 ecc.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. 494/96.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

- nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;
- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II dello stesso decreto;

Art. 12, comma 1 D.Lgs. 494/96 (P.S.C.)

Il piano di sicurezza e coordinamento non è un documento di natura amministrativa, ma è considerato uno strumento operativo fondamentale per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri.

Art. 9 D.Lgs. 528/99 (P.O.S.)

Il piano operativo di sicurezza, già introdotto nella normativa della Legge n. 415/98, rappresenta una delle vere novità del D.Lgs. 528/99; l'art. 9 indica che *le imprese esecutrici*, pur nel caso di cantieri con presenza di una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redigono il piano operativo di sicurezza, inteso come documento riferito al singolo cantiere ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 .

### 3 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

#### VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE

ART.16 D.Lgs. 626/94

Prima di adibire al lavoro il dipendente, occorre sottoporre lo stesso a visita medica al fine della valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il lavoratore deve essere successivamente sottoposto ad accertamenti periodici per controllarne lo stato di salute e per ricevere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Art. 377 e segg. D.P.R. 547/55

Artt. 41 e segg. D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificamente previsto in altri articoli del decreto in questione, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.

Il D.Lgs. 626/94 ribadisce il concetto dell'obbligo di uso dei D.P.I. Il lavoratore essendo stato preliminarmente informato e formato sul loro impiego ed avendo ricevuto tutte le disposizioni di servizio in materia di sicurezza, si impegna a farne uso con diligenza e continuità.

#### CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Art. 29 .D.P.R. 303/56

In cantiere (o nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro) ci deve essere una cassetta di pronto soccorso completa di tutti i presidi terapeutici e farmaceutici previsti dal D.M. 388/03.

#### ACQUA POTABILE, DOCCE, GABINETTI ECC.

Art. 36 e segg. D.P.R. 303/56 sostituiti dall'Art. 33 comma 11 D.Lgs. 626/94

Vanno sempre messi a disposizione dei lavoratori in prossimità dei loro posti di lavoro:

- acqua in quantità sufficiente, sia per uso potabile che per lavarsi;
- docce quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono;
- gabinetti, locali di riposo, spogliatoi, gabinetti e lavabi.

#### IDENTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

Art. 36 bis Legge 248/06

Tutti i lavoratori presenti in cantiere devono essere identificabili mediante apposito tesserino di riconoscimento.

In ciascun cantiere con meno di dieci dipendenti è possibile identificare i lavoratori di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro.

## 4 | MACCHINE

Dal 21 settembre 1996 tutte le macchine di nuova costruzione devono essere obbligatoriamente conformi al D.P.R. 459/96 (marcatatura CE) e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- marcatatura CE (applicata sulla macchina);
- dichiarazione CE di conformità;
- libretto uso e manutenzione.

La dichiarazione CE di conformità è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità Europea, dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza.

Le macchine poste in servizio prima del 21/09/1996, anche se prive di marcatatura CE, possono essere ancora utilizzate purché siano rispondenti integralmente ai requisiti del D.P.R. 547/55 e purché siano puntualmente sottoposte a manutenzione o revisione secondo quanto prescritto dal costruttore.

Riferimento normativo  
D.P.R. 459/96 (marcatatura CE).

## 5 | SCAVI

Prima di avviare le operazioni di scavo, l'impresa deve procedere ad attività ed indagini preliminari per individuare:

- le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati alle opere (angolo di attrito interno, coesione);
- la presenza nei terreni di sottoservizi (luce, gas, rete idrica, fogne, ecc.);
- la presenza di atmosfere pericolose o presunta mancanza di ossigeno nello scavo.

Lo scavo può essere effettuato a mano o con mezzi meccanici.

Scavo effettuato a mano: lo scalzamento manuale alla base dello scavo può provocare il franamento della parete, per cui esso è vietato quando la parete del fronte di attacco supera 1,50 metri. Se il fronte d'attacco supera detta altezza e si vuole procedere manualmente, si deve almeno procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradoni.

In ogni caso per gli scavi di profondità superiore a 1,50 metri e, anche per scavi di profondità inferiore, se la natura del terreno o infiltrazioni di acqua o la necessità di dare alla parete una inclinazione superiore a quella naturale lasciassero temere frane o scoscendimenti, si deve procedere alla realizzazione di opere di contrasto e di sostegno, che consistono in armature, contrafforti e puntelli.

Scavo con mezzi meccanici: si devono utilizzare escavatori meccanici le cui attrezzature a cucchiaio siano tali da raggiungere sempre la sommità del terreno da scavare; si può al massimo tenere il fronte d'attacco più alto di un metro rispetto al cucchiaio solo se il ciglio superiore è stato preventivamente spianato e pulito.

Le armature degli scavi possono essere realizzate in legno o in metallo e devono avere un'altezza superiore di almeno 30 centimetri rispetto alla profondità dello scavo.

Riferimento normativo  
D.P.R. 164/56.

## 6 | DEMOLIZIONI

Prima di iniziare lavori di demolizione “importante ed estesa”, il datore di lavoro deve redigere un apposito “programma” in cui viene descritta la successione delle lavorazioni. Detto programma deve essere redatto per iscritto, firmato dal datore di lavoro e dal preposto alla sorveglianza, e tenuto in cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.

Il programma di demolizione deve descrivere dettagliatamente:

- le opere da demolire;
- le condizioni di stabilità delle strutture;
- le eventuali opere di rafforzamento delle strutture da demolire e di quelle adiacenti;
- gli eventuali lavori di neutralizzazione degli impianti elettrici, di gas, di acqua e di altri impianti esistenti nella zona dei lavori;
- le delimitazioni della zona interessata con i relativi sbarramenti ed apprestamenti utilizzati a protezione degli addetti ai lavori, dei passaggi pedonali e veicolari;
- il sistema di convogliamento del materiale con l'indicazione delle zone di scarico;
- il metodo di demolizione.

La demolizione di un manufatto può essere effettuata: a mano, con mezzi meccanici e con esplosivi.

La demolizione a mano di un'opera (detta demolizione per piccoli blocchi) di altezza superiore a 5,00 metri deve essere eseguita con l'impiego di ponteggi di servizio indipendenti dall'opera e provvisti verso l'esterno di idonei schermi atti a ridurre la diffusione delle polveri e ad evitare la proiezione del materiale.

La demolizione con mezzi meccanici (detta demolizione per grandi blocchi) ha il vantaggio di ridurre la permanenza delle persone addette in posizione di pericolo; ha, però, gli inconvenienti di creare lesioni nelle strutture superstiti e di lasciare blocchi di materiale in equilibrio instabile, che poi occorre rimuovere con operazioni pericolose.

La demolizione con esplosivi (detta anch'essa demolizione per grandi

blocchi) è limitata a casi rarissimi, lontani dai centri abitati (almeno 500 metri anche da case isolate) ed è subordinata all'autorizzazione dell'autorità di P.S.

Riferimento normativo  
D.P.R. 164/56.

## 7 | IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA

In un cantiere va realizzato l'impianto di terra anche nell'ipotesi di mancanza di impianto elettrico.

Vanno collegate a terra le masse metalliche soggette a scariche di origine atmosferica (ponteggi, grandi masse metalliche ecc.) a meno che, da specifica verifica tecnica, non risultino autoprotette.

Se è presente un impianto elettrico, vanno collegate alla terra anche le masse elettriche (carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche e delle macchine di cantiere) ed i poli di terra delle prese a spina.

Non vanno collegate a terra le apparecchiature portatili a doppio isolamento (trapani ecc.) nella cui spina manca il polo di terra.

In definitiva vanno collegate a terra:

- le masse metalliche soggette a scariche atmosferiche (ponteggi, gru, serbatoi, recinzioni ecc.) se non risultano autoprotette.
- l'impianto elettrico di cantiere.

L'impianto di terra, ai sensi della Legge 46/90 e del D.P.R. 447/91, deve essere realizzato esclusivamente da ditte in possesso dei requisiti tecnico-professionali e che rilasceranno, al termine dell'installazione, apposita Dichiarazione di Conformità.

L'impianto di terra va denunciato all'ASL o all'ARPA dal datore di lavoro, entro 30 gg. dalla sua ultimazione, trasmettendo la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore. Anche modifiche sostanziali e cessazione dell'impianto vanno comunicate tempestivamente agli stessi soggetti.

La dichiarazione di conformità va conservata in cantiere, a disposizione per eventuali ispezioni.

**Riferimento normativo**

D.P.R. 547/55;

Legge 186/68;

Legge 46/90 D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione);

D.P.R. 462/01.

## 8 | IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Qualunque sia la sua dimensione, l'impianto elettrico di cantiere va realizzato rispettando le Norme CEI.

Vanno sempre realizzare le protezioni:

- contro i contatti diretti mediante opportune barriere, segregazioni o isolamenti eseguiti a regola d'arte. Non esiste in pratica alcuna protezione diversa dal rendere impossibile il contatto diretto con parti in tensione.
- contro i contatti indiretti mediante l'adozione di interruttori differenziali ad alta sensibilità (con  $I_{dn} = 0,03 \text{ A}$  – i cosiddetti "Salvavita") e con il loro opportuno coordinamento con l'impianto di terra che deve essere sempre presente. La protezione differenziale deve servire qualunque utenza di cantiere, nessuna esclusa.

Le apparecchiature di cantiere devono essere realizzate secondo le specifiche Norme CEI. Ad esempio:

- i quadri elettrici devono essere a Norma CEI 17-13 (EN 60439-4) con grado di protezione adeguato (almeno IP43);
- le prese a spina devono essere a Norma CEI 23-12 con grado di protezione adeguato (almeno IP43).

L'impianto elettrico, ai sensi della Legge 46/90 e del D.P.R. 447/91, deve essere realizzato esclusivamente da ditte in possesso dei requisiti tecnico-professionali e che rilasceranno, al termine dell'installazione, apposita Dichiarazione di Conformità.

La denuncia va prodotta insieme alla denuncia dell'impianto di terra.

Riferimento normativo

D.P.R. 547/55;

Legge 186/68;

Legge 46/90 D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione);

D.P.R. 462/01.

## 9 SCALE E PASSERELLE

### Art. 29 D.P.R. 164/56

Le andatoie e le passerelle devono essere:

- larghe almeno 60 centimetri per il passaggio dei soli lavoratori oppure almeno 120 centimetri per il trasporto di materiale;
- interrotte da pianerottoli di riposo;
- munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede di altezza non inferiore a 20 centimetri.

### Art. 8 D.P.R. 164/56

Le scale portatili semplici in legno:

- devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro;
- devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- i montanti devono sporgere di almeno un metro oltre il piano di accesso. I pioli o listelli di legno, quindi, non possono essere chiodati sui montanti.

### Art. 51 D.P.R. 164/56

I ponti su cavalletti possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno del fabbricato, purché gli stessi ponti siano di altezza non superiore a metri 2,00 e non siano montati sugli impalcati dei ponteggi esterni o sui balconi.

L'impalcato dovrà essere realizzato con tavoloni di sezione di cm 30 x 5 e lunghezza di metri 4,00. Lo stesso potrà poggiare su due cavalletti posti a distanza non superiore a metri 3,60.

## 10 PONTEGGI

Ponteggi, opere provvisionali, impalcati devono essere necessariamente adottati per i lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore a due metri, comunque con tutte le precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

Prima di procedere alla messa in opera di un ponteggio, il datore di lavoro deve provvedere a far redigere da persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio relativo al ponteggio medesimo (il cosiddetto Pi.M.U.S.).

Art. 36-quater D.Lgs. 235/03

I trabattelli devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni emanate dal costruttore, per la portata massima indicata nel verbale di verifica ed esclusivamente per l'altezza per cui sono stati costruiti. Sono assolutamente vietate aggiunte di sovrastrutture di qualsiasi tipo. Durante lo stazionamento e l'uso, le ruote devono essere sempre bloccate con cunei dalle due parti.

Art. 10 D.P.R. 164/56

Lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, sui muri in demolizione e lavori analoghi che comunque esponano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, potranno essere eseguiti purché i lavoratori facciano uso di cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere vincolata ad una struttura sicuramente stabile, o potrà scorrere con un anello lungo una fune tesa e dovrà avere una lunghezza tale da limitare la caduta a non più di 1,50 metri.

## 11 RUMORE

(Artt. 49-bis e segg. D.Lgs. 626/94 articoli così inseriti dal D.Lgs. 195/06)

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, per cui nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 4, valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione tra l'altro, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 49 – quater ecc.

Il rumore è una sensazione uditiva provocata da un'onda di pressione che

si propaga sia nell'aria circostante che attraverso le strutture, provocando, a seconda del tipo (frequenza) e dell'intensità, effetti che vanno dal fastidio fisico fino al dolore arrivando a danni fisici nel tempo o immediati.

Il rumore al quale verrà sottoposto il lavoratore, sia che abbia origine dalla lavorazione stessa, sia che venga prodotto dall'ambiente circostante il cantiere, va preventivamente valutato (ai sensi del D.Lgs. 195/06) strumentalmente e da tecnici qualificati; se eccedente i valori limite (sia in termini istantanei – 87dB(A) - che di "dose" assorbita in un certo tempo), va ridotto con opportuni provvedimenti di insonorizzazione.

In subordine vanno ricercate metodologie ed attrezzature alternative che non esponano il lavoratore a rumorosità eccessive. Solo in mancanza di alcuna possibilità di riduzione del rumore "alla fonte", vanno adottati i D.P.I. per l'udito, previa informazione del lavoratore sul loro corretto uso e con regolare controllo sanitario.

Sempre in mancanza di altra possibilità, si organizzeranno turni ed orari di lavoro, intervallati da opportuni periodi di riposo, al fine di ridurre la durata dell'esposizione.

In pratica la valutazione preventiva del rumore può essere evitata solo per le attività ordinarie (uffici, attività commerciali) in un ambiente ordinario (zone residenziali o prive di installazioni industriali) mentre va sempre eseguita in presenza di lavorazioni con attrezzature, manuali o

a motore, che per loro natura producano rumore rilevante.

Riferimento normativo

D.Lgs. 494/96;

D.Lgs. 626/94;

D.Lgs. 262/02;

D.Lgs. 195/06.

## 12 | VIBRAZIONI

Si intende per:

*vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio*: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

*vibrazioni trasmesse al corpo intero*: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; le vibrazioni quindi, sono fenomeni oscillatori di un corpo, aventi carattere ripetitivo nel tempo, in grado di provocare effetti sia in parti del corpo umano (generalmente il sistema mano-braccio) che nella sua totalità.

Art. 4 D.Lgs. 187/2005

Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazioni presso banche dati dell'ISPESL, delle Regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti, facendo uso di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

Entro una prima fascia di esposizione (sia in termini istantanei che di "dose" assorbita) si ritiene il rischio accettabile a condizione che il lavoratore venga informato sui rischi e sia sottoposto a regolare controllo sanitario. Le vibrazioni prodotte da macchine e mezzi d'opera, se eccedenti i limiti massimi di norma, vanno ridotte alla fonte con opportuni provvedimenti. Se necessario, si ricercheranno altre metodologie di lavoro ed altri mezzi d'opera che riducano l'esposizione del lavoratore ad eccessive vibrazioni. In mancanza di altra possibilità, si organizzeranno turni ed orari di lavoro, intervallati da opportuni periodi di riposo, al fine di ridurre la durata dell'esposizione.

Fondamentale è la manutenzione di attrezzature e mezzi d'opera al fine

di limitare l'insorgenza delle vibrazioni dovute ad usura.

In pratica le attività a maggior rischio per le vibrazioni sono quelle che impiegano mezzi di trasporto e simili (carrelli elevatori, macchine operatrici di cantiere, camion, ecc.) ed utensili portatili "a battente" (demolitori elettrici o pneumatici, trapani a percussione, sparachiodi ecc.).

Non comportano, di solito, rischi rilevanti quelle macchine che, pur vibrando, non sono normalmente a contatto con il lavoratore (torni, fresatrici, rettificatrici e macchine da officina in generale).

I valori di esposizione di cui al DPR 303/56 restano in vigore per tutte le attrezzature di lavoro immesse sul mercato prima del 6 luglio 2007.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 494/96;

D.Lgs. 626/94;

D.Lgs. 187/05;

D.P.R. 303/56.

## DEFINIZIONI

**Cantiere temporaneo o mobile:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili di cui allegato I del D.Lgs. 494/96;

**Committente:** soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata;

**Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

**Coordinatore per la progettazione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione a redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96; ed a predisporre il fascicolo con le indicazioni e le informazioni utili alla prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

**Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:** soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 494/96 (verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrici e dei lavoratori autonomi di quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento dal coordinatore della progettazione nonché l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza);

**Piano operativo di Sicurezza (P.O.S.):** il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 comma secondo del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;

## ACCORDO



### PROTOCOLLO D'INTESA

#### CRITERI MINIMI DEL CANTIERE ETICO E CODICE DI CONDOTTA

In data 16 gennaio 2008 presso la sede dell'ANCE di Benevento, si sono incontrati:

- il Presidente dell'ANCE di Benevento;
- i Segretari generali di FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL di Benevento;

#### PREMESSO

- che le parti concordano sulla necessità di adottare strumenti efficaci in grado di elevare la qualità dei cantieri, i livelli di sicurezza dei lavoratori, il loro livello formativo e la regolarità contributiva;
- che nell'ambito del Patto Formativo Locale delle Costruzioni Sannio si è proceduto ad elaborare "i criteri minimi del Cantiere etico" e il **Codice di condotta** per le imprese edili della provincia di Benevento, che tutti i partners condividono e formalizzeranno in sede istituzionale;
- che "i criteri minimi del Cantiere etico" vogliono essere lo strumento per avviare un lavoro serio di prevenzione sugli aspetti della sicurezza e della salute dei lavoratori, caratterizzato dal rispetto di standard minimi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- che il **Codice di condotta** impegna le imprese a rispettare i criteri minimi del Cantiere etico, ad avviare a formazione la manodopera utilizzata per qualificare le sue competenze e valorizzare le risorse umane e a rispettare la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
- che il **Codice di condotta** è un documento elaborato su basi volontarie e non sostituisce le leggi vigenti e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

le parti sottoscrivono il presente protocollo di intesa per l'adozione dei "i criteri minimi del Cantiere etico" e il "**Codice di condotta**" delle imprese edili della provincia di Benevento, che si allega e forma parte integrante del presente accordo.

**Silvano Capossela**  
Presidente ANCE di Benevento

**Antonio Mesisca**  
FILLEA CGIL Benevento

**Antonio D'Agostino**  
FILCA CISL Benevento

**Andrea Lanzetta**  
FENEAL UIL Benevento

Il presente lavoro è stato sviluppato nell'ambito delle attività del Patto Formativo Locale (PFL) Costruzioni Sannio.

Il Patto Formativo Locale è un programma di sviluppo partecipato nel cui ambito gli attori pubblici e privati intervengono in chiave negoziata e coalizionale sui processi di valorizzazione delle risorse umane.

Il PFL Costruzioni Sannio scaturisce da un Protocollo di intesa stipulato, nel febbraio 2006, tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Campania, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Benevento, il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Benevento, le Organizzazioni sindacali Fililea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL della provincia di Benevento.

Nella costruzione del partnership hanno successivamente aderito la Direzione regionale dell'INAIL Campania, la Provincia di Benevento, l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Campania.



IP

valorizzare il **lavoro**  
far crescere l'**impresa**

**PFL Costruzioni**  
Via Maria Pacifico - 82100 BENEVENTO  
Tel. 0824.363811 - Fax 0824.63730  
[www.pflsannio.it](http://www.pflsannio.it) - [info@pflsannio.it](mailto:info@pflsannio.it)



**PATTO FORMATIVO LOCALE  
COSTRUZIONI  
SANNIO**



**ANCE**  
BENEVENTO

